

<Allegato "A" al N. 5.267 Racc.

<STATUTO

Pro Loco di Neirone, Circolo La Valle - San Marco d'Urri

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita con atto pubblico l'Associazione Turistica Pro Loco di Neirone - Circolo "La Valle", con sede legale in Neirone (GE), Via alla Chiesa di San Marco d'Urri - Codice Fiscale: 01036060992, di seguito anche denominata "Pro Loco".

L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative.

ART. 2

FINALITA'

La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche del Comune di Neirone.

Lo scopo sociale è di promuovere, nel rispetto dei valori cristiani di solidarietà, manifestazioni a carattere culturale, sportivo, ricreativo, al fine di favorire una maggiore coscienza civile ed ambientale, riunire tutti coloro che hanno interesse morale per lo sviluppo della località e svolgere fattiva opera per raggiungere tale scopo, tutelare, porre in valore le bellezze naturali e attrattive del luogo.

ART. 3

COMPITI E OBIETTIVI

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati:

- a) promuove la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti;
- b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di Neirone anche al di fuori del territorio comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
- c) contribuisce al miglioramento della qualità della vita del Comune di Neirone;
- d) sviluppa attività di carattere sociale;
- e) promuove manifestazioni culturali, organizza convegni, concerti e lotterie.

ART. 4

ATTIVITA' DEI SOCI

L'attività dell'associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

ART. 5

SOCI - DIRITTI E DOVERI

I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) soci Ordinari;
- b) soci Sostenitori;

c) soci Onorari.

L'ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco, dietro versamento della quota sociale.

Possono essere soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all'attività della Pro Loco.

Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci, purché maggiorenni e in regola con il tesseramento annuale, al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:

a) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco (solo se regolarmente iscritti da almeno un anno, antecedente alla data di elezione);

c) voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;

d) ricevere la tessera della Pro Loco;

e) frequentare i locali della sede sociale;

f) ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;

g) ad ottenere tutte le eventuali facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco stessa.

Tutti i soci hanno il dovere di:

a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

b) versare nei termini, entro l'anno solare, la quota sociale della quale è stabilita l'intrasmissibilità (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e non rivalutabilità della stessa;

c) essere scrupolosi nell'adempimento del proprio dovere in relazione alle cariche assunte;

d) usare rispetto a tutti i consoci, essere tolleranti e sereni nelle discussioni in Assemblea e nei locali sociali;

e) comunicare al Consiglio le variazioni di domicilio subito dopo che queste siano avvenute;

f) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.

Il socio che cessa di far parte dell'Associazione per dimissioni, recesso, espulsione, non ha diritto ad alcun rimborso

di nessuna natura.

Non esistono soci di diritto o membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Chiunque acceda o usufruisca dei locali sociali e/o delle sue strutture, è vincolato a essere associato; in caso contrario, dovrà essere allontanato.

La sospensione e l'espulsione di un socio può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 30 (trenta) soci, quando risultino a carico del medesimo colpe che disonorino, compromettano o danneggino la Pro Loco e la dignità delle adunanze; quando sia provato che prima o dopo l'ammissione a socio, abbia subito condanne per reati comuni e non sia intervenuta la riabilitazione; quando le sue azioni non corrispondano alle tradizioni dell'Associazione, quando si sia permesso a mezzo della stampa o pubblicamente di denigrare la reputazione dell'Associazione o dei membri che la compongono.

Le proposte di sospensione o di espulsione dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

Chiunque avrà fondate ragioni di lagnanze o accuse contro qualsiasi organo sociale o contro singoli suoi componenti, dovrà presentarle per iscritto al Collegio dei Probiviri (in sua mancanza al Consiglio Direttivo) che provvederà con le necessarie azioni.

Il tesseramento alla Pro Loco, implica la tacita accettazione dello statuto e/o del regolamento sociale, come pure, al trat-

tamento dei dati personali.

ART. 6

ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) Il Collegio dei Proibiviri (eventuale);
- i) Il Presidente onorario (eventuale).

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 7

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea:

- a) rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
- b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
- c) è composta di tutti i soci, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea;
- d) è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie sia

straordinarie sono convocate e presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

Ogni socio esprime un voto soltanto.

L'assemblea ordinaria:

a) è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, valuta le proposte di attività del Consiglio Direttivo;

b) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;

c) per il rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto;

d) è indetta con avviso contenente (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;

e) nell'ordine del giorno, sia per il Consiglio che per l'As-

semblea, non può essere indicata la voce: varie ed eventuali.

Le richieste avanzate da Consiglieri o da Soci, vanno iscritte nell'ordine del giorno della seduta successiva;

f) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei

partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.

Le votazioni segrete, riguardanti persone, si svolgono a scrutinio pubblico. Nelle elezioni delle cariche sociali, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da assegnare.

Le schede con indicazioni eccedenti sono da considerare nulle, come vanno annullate quelle che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento.

Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura secondo le procedure affisse nei locali sociali.

Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione; quindi, il più anziano di età.

Possono essere candidati, quindi potenziali eletti, soltanto i soci regolarmente iscritti, non morosi, da almeno 1 (uno) anno.

Qualsiasi delibera non riportata nei verbali assembleari è nulla. Le iniziative assunte in difformità da quanto sopra sono sotto la personale responsabilità degli amministratori, che l'hanno assunte.

ART. 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

a) è formato da un numero di 12 (dodici) membri, eletti dall'Assemblea, nominando nel suo seno un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere;

b) resta in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili;

c) si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei membri;

d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;

e) regola l'andamento generale della Pro Loco;

f) stabilisce la quota sociale annuale da versare;

g) predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;

h) può deliberare inoltre:

1) l'esecuzione dei lavori straordinari comportanti anche rilevanti esborsi, sempre che compatibili con la situazione economico - finanziaria della Pro Loco, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente a un terzo della corrente disponibilità economica, in caso di accertata urgenza e se la mancata esecuzione degli stessi recasse pregiudizio alla conservazione

dei beni sociali;

2) spese per l'acquisizione di strumenti od attrezzature indispensabili per lo svolgimento delle attività sociali;

i) esercita il controllo per il rispetto delle norme statutarie e giudica nel caso di controversia fra i soci qualora non fosse istituito il Collegio dei Probiviri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del

Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro due mesi dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale a sua volta firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente della Pro Loco:

- a) è eletto dall'Assemblea;
- b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere rieletto. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente;
- c) ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- d) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

ART. 10

IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente:

- a) è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, su pro-

posta del Presidente;

b) assiste il Presidente, sostituendolo in tutte le sue funzioni quando questo risulti assente.

ART. 11

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario:

a) è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, su proposta del Presidente;

b) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni;

c) è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta della documentazione dalla quale risulta la gestione della Pro Loco.

Il Tesoriere:

a) è nominato dal Consiglio Direttivo, nel suo ambito, su proposta del Presidente;

b) annota i movimenti contabili della Pro Loco;

c) è responsabile del denaro, o parte di esso, gestito dalla Pro Loco.

E' possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

ART. 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) è composto di due membri rieleggibili, rimane in carica un

triennio, nominando nel suo seno un Presidente;

b) è eletto dall'Assemblea;

c) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all'Assemblea;

d) può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.

Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio.

ART. 13

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (Eventuale)

Il Collegio dei probiviri:

a) è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni tre anni, dall'Assemblea dei soci;

b) ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.

ART. 14

IL PRESIDENTE ONORARIO (Eventuale)

Il Presidente onorario:

a) può essere nominato dall'Assemblea dei soci, su indicazione del Consiglio Direttivo, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;

b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15

PATRIMONIO

Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

- a) quote sociali;
- b) le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da Enti Pubblici e Privati;
- c) i proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
- d) i contributi di privati cittadini;
- e) eredità, donazioni e legati.

ART. 16

DISPOSIZIONI GENERALI

La Pro Loco inoltre:

- a) aderisce facoltativamente all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia);
- b) non può, in nessun caso, distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- c) ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destina-
zione imposta dalla legge;

d) ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un ren-
diconto economico e finanziario secondo le disposizioni statu-
tarie;

e) ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione
a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato, valgono le
norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.>

Firmato: Ugo Gian Pietro Benizzelli

Dorotea Verganelli Alfieri Notaio (Sigillo)>